

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 71-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 22 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 novembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 22 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 27 gennaio 1993.

La richiesta di autorizzazione a procedere muove da querela presentata in data 3 agosto 1990 dal professore avvocato Alberto Predieri nei confronti di Antonio Tempera, autore dell'articolo intitolato: «Chi parlava a Licino Gelli?», apparso sul quotidiano «Il Secolo XIX» del 31 luglio 1990, e di Carlo Rognoni, per avere il primo offeso la reputazione del querelante riferendo che il suo nome era compreso in una lista di trenta persone, «che avevano in qualche modo a che fare con le operazioni finanziarie...», i finanziamenti USA alla loggia di Gelli (operazioni finanziarie della società Lfma, presieduta da Brenneke, che inviava denaro per finanziare il terrorismo) e per

avere il secondo, quale direttore del predetto quotidiano, omesso di esercitare il controllo necessario ad evitare la commissione del reato di diffamazione col mezzo della stampa.

Nel caso *de quo*, ad avviso della Giunta, è da escludere l'esistenza del *fumus persecutionis*, atteso che il presunto omesso controllo, integrante l'ipotesi di reato, ha dato luogo all'azione penale a seguito di querela di parte, anche se va ribadita la insufficienza in astratto della presentazione della querela a determinare automaticamente la decisione della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Peraltro l'operato del senatore Rognoni non può essere inteso come proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della sua elezione.

La sussistenza o meno del reato nella fattispecie, infine, appare involgere esclusivamente il merito del procedimento che è di competenza dell'Autorità Giudiziaria, esulando la manifesta infondatezza dell'accusa.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*